

Cass. civ. Sez. III Sent., 18/09/2008, n. 23849 (rv. 605219)

PARTI IN CAUSA

S.M.P. s.r.l. c. Figestim S.p.A.

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)

Detrazioni

Obblighi del contribuente

TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA - Contratto di leasing - Risoluzione - Rapporti fra cedente e cessionario - Restituzione dell'importo pagato a titolo di rivalsa ex art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 - Diritto del cessionario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Leasing - Inadempimento dell'utilizzatore - Dichiarazione giudiziale di risoluzione - Applicazione dell'art.1526 cod. civ. - Conseguenze - Diritto dell'utilizzatore alla restituzione delle rate pagate - Sussistenza - Estensione anche all'IVA di rivalsa - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi di accertata riduzione dell'imponibile di un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione e per effetto di dichiarazione giudiziale di risoluzione, si applica l'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, mentre il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa; ne consegue che l'IVA già pagata va retrocessa al titolare del diritto al rimborso, comprendendo tale diritto l'intera prestazione ricevuta e divenuta indebita. (Principio affermato con riguardo alla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, dichiarata unitamente al diritto, ex art. 1526 cod. civ., di restituzione delle somme versate per il corrispettivo, tra le quali la sentenza impugnata erroneamente non aveva computato l'IVA pagata sulla rata iniziale, da compensare fino a concorrenza dell'equo compenso riconosciuto al concedente). (Cassa e decide nel merito, App. Milano, 20 giugno 2003)

FONTI

Mass. Giur. It., 2008

CED Cassazione, 2008

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Cass. civ. Sez. III, (ud. 27-05-2008) 18-09-2008, n. 23849

Fatto Diritto P.Q.M.

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

Liquidazione e valutazione

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)

In genere

PROCEDIMENTO CIVILE

Ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M.P. SRL, in persona del presidente del consiglio di amministrazione sig. P.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che la difende unitamente agli avvocati CORRADO PASQUALE, DI DONATO MICHELE e KRAUSS MARINA con studio in 24040 -

ISSO (BG), Via Roma n. 3, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FIGESTIM SPA, in persona del procuratore speciale Dr. R. A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DORA 2, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE LIUZZO, difesa dall'avvocato SANTAMARIA BRUNO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1957/03 della Corte d'Appello di MILANO, terza sezione civile, emessa il 11/06/02, depositata il 20/06/03, R.G. 62/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/08 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA;

udito l'Avvocato Michele COSTA (per delega Avv. Bruno SANTAMARIA, depositata in udienza);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

p.1. La Figestim s.p.a., dopo avere ottenuto dal Tribunale di Monza un provvedimento di urgenza ordinante alla S.M.P. s.r.l. il rilascio di un immobile ad uso industriale sul presupposto della risoluzione di diritto del relativo contratto di leasing, iniziava, con atto di citazione del 3 settembre 1993, la causa di merito dinanzi a quel Tribunale per sentir dichiarare la risoluzione del contratto, condannarsi la convenuta al rilascio dell'immobile, al pagamento dei canoni scaduti e della indennità di occupazione sulla base delle clausole di cui agli artt. 6 e 14 del contratto.

A sostegno della domanda allegava che la convenuta conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni mensili per il periodo dal 21 agosto 1992 al 21 marzo 1993, onde essa attrice aveva comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 del contratto di leasing. La convenuta si costituiva ed eccepiva la nullità e/o inesistenza dell'atto di citazione, nonchè l'inefficacia conseguente del provvedimento cautelare, per il che chiedeva la condanna ai danni conseguenti. Svolgeva, inoltre, sul presupposto che la risoluzione del contratto fosse incontrovertibile, domande riconvenzionali per ottenere la condanna dell'attrice alla restituzione dei canoni e alla rifusione del costo di opere realizzate sull'immobile, previa detrazione dell'equo compenso previsto dal contratto.

All'esito di consulenza tecnica sul valore locativo dell'immobile, il Tribunale, con sentenza del novembre del 1999, accertava l'intervenuta risoluzione del contratto, dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna al rilascio dell'immobile, rigettava la domanda dell'attrice per il pagamento di somme ulteriori, condannava l'attrice al pagamento della somma di L. 66.604.391 con gli interessi legali dal giorno della domanda.

La sentenza veniva appellata dalla S.M.P. in via principale ed in via incidentale dalla Figestim e la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento parziale di entrambi gli appelli, dichiarava la S.M.P. creditrice della somma di Euro 341.786,85 a titolo di restituzione, ai sensi dell'art. 1526 c.c. delle somme versate per le rate del corrispettivo del contratto di leasing e di interessi irroratori, dichiarava la Figestim creditrice di Euro 337.632,46 a titolo di equo compenso ai sensi sempre dell'art. 1526 c.c. e di risarcimento del danno, e, quindi, operata la compensazione fino a concorrenza dei controcrediti condannava la Figestim al pagamento della somma residua di Euro 4.154,39 oltre interessi dalla domanda giudiziale. p.2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi la S.M.P..

Ha resistito con controricorso la Figestim.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

p.1. Con il primo motivo si deduce "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e/o dell'art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla domanda di declaratoria di insussistenza dei presupposti per l'azione cautelare e alla domanda di risarcimento dei danni proposte dalla s.r.l." S.M.P..

Vi si lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che correttamente il giudice di primo grado avesse disatteso la domanda della S.M.P. intesa ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dei presupposti della misura cautelare e la condanna al risarcimento anche in via equitativa dei danni conseguenti (consistiti nell'aver dovuto in piena estate traslocare i macchinari per non fermare la produzione e pregiudicare la vita futura dell'impresa), sull'assunto di non avere alcun potere o dovere di riesaminare i presupposti dell'azione cautelare, per essere la sua cognizione circoscritta alla verifica della sussistenza del diritto a cautela del quale era stata emessa la misura cautelare. Verifica che - secondo la sentenza impugnata - era stata effettuata con l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 e, dalla quale conseguiva la restituzione dell'immobile. L'errore della Corte territoriale sarebbe consistito nel non aver vagliato la domanda sotto il profilo, invocato dalla ricorrente, della mancanza del periculum in mora, che non era stata nè allegata nè dimostrata, essendo stato anzi escluso dalla consulenza tecnica espletata, da cui era emerso che l'immobile aveva acquistato maggior valore sia per la diligenza nella manutenzione, sia per gli interventi della ricorrente, di modo che i tempi lunghi per la restituzione non avrebbero potuto pregiudicarne il valore e, quindi, la realizzazione del diritto della Figestim.

A sostegno del motivo, in punto di deducibilità nel giudizio di merito delle questioni inerenti la sussistenza dei requisiti della tutela di cui all'art. 700 c.p.c., viene citata Cass. n. 568 del 1985 ed un precedente di merito e si assume che tale orientamento non sarebbe stato rimesso in discussione, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, dal sopraggiungere della nuova disciplina uniforme del procedimento cautelare. p.1.1. Il motivo è privo di pregio: come emerge dalle pagine dodici in fine e tredici della sentenza la Corte territoriale ha esaminato la questione della sussistenza di un danno per l'esecuzione del concesso provvedimento cautelare ancorchè concesso al di fuori della sussistenza del requisito del cd. periculum in mora, e, appunto dopo avere osservato che la ricorrente contestava "soltanto la sussistenza del periculum in mora che potesse giustificare la pronuncia del provvedimento d'urgenza di rilascio", l'ha risolta

disattendo la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla medesima, sulla base del seguente rilievo; "tale questione ... non rileva nel giudizio di merito in cui è rimasto accertato ed incontrovertito il diritto dell'appellata alla restituzione ed il corrispondente obbligo dell'appellante al rilascio dell'immobile ... dovendosi ritenere, per l'accertata sussistenza del diritto della società concedente alla restituzione dell'immobile, la piena legittimità del provvedimento cautelare". In sostanza la Corte meneghina ha ritenuto che quando è riconosciuta l'esistenza del diritto a cautela del quale è stata emessa ed eseguita una misura cautelare, la mancanza del periculum in mora per la concessione della misura non dia luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Siffatta affermazione della Corte territoriale non solo evidenzia che non v'è stata alcuna omessa pronuncia come, invece, postula il ricorso, ma, inoltre, non è stata in alcun modo criticata nel ricorso, il quale non a caso nella sua pagina sei riproduce soltanto affermazioni precedenti della sentenza impugnata. Non è vero, dunque, che la Corte abbia omesso di pronunciare sul relativo motivo di appello.

La mancanza di critica alla ratio decidendi della sentenza - per essere il motivo impostato come denuncia di un'omissione di pronuncia su motivo d'appello, pur non evocando l'art. 112 c.p.c. e, per la verità, almeno formalmente non indicando quali norme sarebbero state violate (siccome avrebbe richiesto l'intestazione del motivo alla stregua dell'art. 360 c.p.c., n. 4, pur cumulata con una inutile evocazione del n. 5 di quella norma, del tutto inconferente in sede di denuncia di un vizio processuale) - impedisce ogni vaglio sulla sua esattezza. Vaglio che avrebbe richiesto la puntualizzazione della questione con la considerazione sia del secondo che del primo comma dell'art. 96 c.p.c. (siccome traspare dalla giurisprudenza di questa Corte che, tuttavia, anteriormente all'introduzione del procedimento cautelare uniforme e quando era vigente l'istituto della convalida del sequestro, talora ha ricondotto la mancanza del solo periculum in mora in presenza del riconoscimento della sussistenza della situazione giuridica cautelata all'art. 96 c.p.c., comma 1 peraltro a proposito di misure cautelari soltanto meramente conservative come il sequestro conservativo e non come nella specie anticipatorie: si vedano, Cass. n. 1924 del 1978; n. 1219 del 1989; in senso contrario, invece, si veda Cass. n. 6349 del 1990; il punto meriterebbe approfondimento, ma non è questa la sede per procedervi), nonché successivamente la critica della sentenza o al lume del primo o al lume dell'art. 96 c.p.c., comma 2. Inoltre, la critica alla sentenza avrebbe postulato la considerazione che, nel vigore del regime del procedimento cautelare uniforme la sede per discutere della sussistenza dei presupposti della misura cautelare è quella del reclamo, la cui preclusione, salva l'incidenza successiva dell'esito del giudizio di merito ed un'eventuale revoca del provvedimento nel corso del giudizio di merito (ai sensi dell'art. 669 - decies c.p.c.) che assorbono la misura cautelare in caso di esito positivo e la caducano in caso di esito negativo, impedisce ogni discussione sui presupposti della tutela cautelare e segnatamente del periculum in mora.

Ciò premesso, la ragione di inammissibilità del motivo - che, dunque, impedisce ogni approfondimento sui temi appena indicati - discende dal rilievo che il motivo di ricorso per cassazione che non si faccia carico dell'effettiva motivazione della sentenza impugnata appare inammissibile, posto che, come qualsiasi motivo di impugnazione, deve necessariamente criticare la motivazione della sentenza impugnata (in termini, Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi). p.2. Con il secondo motivo ci si duole di "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione alla eccezione di ultrapetizione svolta relativamente al diritto riconosciuto a favore della s.p.a., all'equo compenso, alla indennità di occupazione abusiva, all'indennizzo per anticipata risoluzione, nell'an e/o nel quantum".

Il motivo contiene distinte censure. p.2.1. Vi si critica anzitutto la sentenza impugnata sostenendo che essa sarebbe incorsa in una prima ultrapetizione, là dove ha confermato la sentenza di primo grado quanto al riconoscimento alla Figestim di un equo compenso senza che esso fosse stato oggetto di domanda. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che tale diritto era stato riconosciuto dalla ricorrente nella comparsa di costituzione per essersi richiesta in via riconvenzionale la condanna della Figestim "alla restituzione delle somme percepite ... detratto l'equo compenso ritenuto". Ciò, perchè nell'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente non aveva reiterato la domanda, che, dunque, doveva reputarsi abbandonata.

Si tratta di censura priva di pregio: è sufficiente osservare che la domanda riconvenzionale di condanna formulata dalla ricorrente, là dove si commisurava alla differenza fra le somme percepite dalla controparte e quelle ad essa dovuta per l'equo compenso, si connotava con un contenuto complesso, cioè come domanda di accertamento del proprio credito, come domanda di accertamento del controcredito per quella causale (equo compenso) della controparte e come domanda di compensazione fra i due controcrediti, con condanna alla differenza.

Ne discende che l'ipotizzato abbandono della domanda per come complessivamente proposta in questi termini, risolvendosi al contrario nell'ampliamento della domanda originaria (cioè nella richiesta di condanna ad una somma maggiore, per effetto dell'implicita negazione del controcredito prima riconosciuto esistente quale presupposto per la compensazione) si scontrava con il divieto di una nuova domanda e, pertanto, rimase irrilevante e non potè sottrarre al dovere decisorio la domanda per come complessivamente formulata originariamente.

In ogni caso, la censura difetterebbe comunque di autosufficienza, atteso che non si è indicata l'udienza in cui in primo grado sarebbe avvenuta la precisazione delle conclusioni. Al riguardo è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui "se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando

sia denunciato un error in procedendo, quale Indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale" (Cass. n. 1170 del 2004, seguita da numerose conformi; si veda, inoltre, Cass. n. 12239 del 2007 per il modo di essere dell'ordinamento anteriormente al D.Lgs. n. 40 del 2006, inapplicabile nella specie). p.2.2. Ulteriore errore sarebbe stato compiuto dalla sentenza impugnata nel ritenere fondata la prospettazione della Figestim (di cui alla memoria del 14 febbraio 1995) che la domanda de qua sarebbe stata compresa come un minus in quella di pagamento del diritto alla percezione dei canoni scaduti (fondata sulla clausola n. 14 del contratto): vi sarebbe ontologica diversità fra l'una e l'altra causa, petendi. Inoltre, la stessa sentenza avrebbe riconosciuto nulla la clausola 14, onde la motivazione da essa adottata sarebbe del tutto incongrua e contraddittoria, perchè attribuirebbe un diritto sulla base di una clausola nulla e tra l'altro travolta dalla risoluzione del contratto.

La censura, oltre ad essere inammissibile in entrambi i profili, posto che si fonda su emergenze di una memoria di cui non si indica alla Corte la sede in cui sarebbe reperibile, con conseguente palese violazione del principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione (sempre sulla base del principio di diritto sopra ricordato), sarebbe - ove non sussistesse la ragione di inammissibilità - privo di fondamento quanto alle argomentazioni tratte dalla clausola, posto che la sentenza ha giustificato l'equo compenso sulla base dell'art. 1526 c.c.. p.2.3. Ulteriore censura viene mossa al capo della sentenza concernente l'indennità di occupazione, richiesta dalla Figestim sulla base delle clausole 16 e 14: tali clausole infatti, sarebbero travolte dalla risoluzione e ritenute nulle. In ogni caso tale diritto sarebbe stato riconosciuto con riferimento al periodo di tempo dal settembre 1989 al marzo 1993, mentre era stato richiesto solo dal 2 marzo 1993 al 17 novembre 1993.

Con ulteriore censura si assume che le stesse considerazioni varrebbero "con riguardo al capo della sentenza relativo all'indennizzo per asserito colpevole inadempimento", che sarebbe stato richiesto per la prima volta in secondo grado "sulla scorta di ultrapetita statuizione del giudice di 1 grado (che inopinatamente ha introdotto, a pag. 7, una qualifica di colpevolezza all'inadempimento mai neppure prospettata dalla s.p.a.) e riliquidata in sede di gravame addirittura in misura maggiore".

Sulla base di tali rilievi si chiede in via principale che per le voci indicate si dichiari l'ultrapetizione e, subordinatamente, la debenza dell'indennità di occupazione per il periodo dal 2 marzo al 17 novembre 1993 con conseguente riduzione della somma liquidata a tale titolo, dopo l'assunzione come corretto del conteggio del dovuto effettuato dalla c.t. della ricorrente piuttosto che a quello del c.t.u. di primo grado, inutilmente contestato in appello. In proposito, si lamenta che il c.t.u. avrebbe omesso di fare riferimento al valore locativo dell'immobile dichiarato in L. 800.000.000 dalla Figestim, come da indicazione del giudice istruttore nell'affidamento del quesito ed avrebbe fatto riferimento ai listini della Provincia di (OMISSIS), anzichè a quelli della Provincia di (OMISSIS) ed alla posizione periferica dell'immobile, documentata da una prodotta piantina del Comune di (OMISSIS) e relativa ad un'area depressa della bassa bergamasca. La motivazione della sentenza d'appello avrebbe incongruamente confermato la motivazione della sentenza di primo grado su tali punti.

Queste ultime censure sono prospettate in modo inammissibile, sia perchè articolate in modo assolutamente assertorio e senza preoccuparsi di darne adeguata dimostrazione (cioè con dirette richieste alla Corte di riesaminare una serie di questioni), sia per la palese violazione del principio di autosufficienza, posto che si fa riferimento ad atti processuali (come la comparsa conclusionale di primo grado) di cui non si indica la sede in cui sarebbero esaminabili, ad una consulenza tecnica ed a clausole di cui non si riproduce il contenuto e nemmeno si indica la sede nella quale potrebbero essere esaminabili.

Non solo: si deve ancora rilevare, peraltro superflualmente, stante la decisività dei rilievi precedenti, che la motivazione della sentenza impugnata si dipana sui punti toccati dalle censure nelle pagine ventuno e ventidue con una serie di rilievi specifici che avrebbero dovuto analiticamente essere criticati. p.3. Il terzo motivo prospetta "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per erronea/omessa motivazione rispetto alle risultanze probatorie con riguardo al diritto della s.r.l. alla restituzione della somma versata alla sottoscrizione del contratto" e con esso si censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto - contrariamente a quanto ritenuto a proposito del diritto alla restituzione delle trentatre rate corrisposte - il diritto alla restituzione dell'i.v.a. per L. 19.095.000 sull'importo di L. 100.500.000 corrisposto all'atto della sottoscrizione del contratto. In conseguenza la somma dovuta in restituzione dalla Figestim sarebbe stata di Euro 351.648,59. p.3.1. Il motivo è fondato.

Va premesso che la sentenza impugnata da effettivamente atto che era stata pagata una rata iniziale di L. 100.500,00 ma, successivamente, nell'individuare la somma complessivamente pagata unitamente alle rate successive (in numero di trentatre) dalla ricorrente, mentre indica l'ammontare di ciascuna di queste rate al lordo dell'i.v.a., non indica la rata iniziale allo stesso modo, bensì nell'importo netto. D'altro canto, nel controricorso parte resistente non contesta che l'i.v.a. sull'importo della rata iniziale non sia stato attribuito, ma si limita a dedurre che sull'importo della rata essa non sarebbe legittimata a restituire l'i.v.a., in quanto non l'avrebbe incamerata, ma versata allo Stato.

Questa difesa è priva di pregio.

Il soggetto che ricevendo un compenso quale cedente o prestatore di servizio addebiti a chi glielo corrisponde l'i.v.a. esercitando la rivalsa che gli compete quale soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria (ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972), quando, per le vicende inerenti il rapporto con la controparte sia tenuto a restituire il compenso ricevuto, è obbligato a restituirlo anche nella parte corrispondente alla somma ricevuta per l'addebito dell'imposta in ragione della rivalsa, posto che la prestazione ricevuta e divenuta indebita per effetto della risoluzione comprendeva anche quella somma.

La problematica - volta che si consideri che nella specie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26 il cui secondo comma così dispone: "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa".

Come si vede, il diritto al rimborso da parte del cessionario o committente è espressamente considerato anche dalla legge tributaria come rapporto fra costoro e il cedente o prestatore.

Il motivo è, dunque, accolto e la sentenza cassata quanto all'omesso riconoscimento dell'i.v.a. sull'importo dovuto in restituzione. Non essendo necessari accertamenti di fatto, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per pronunciare nel merito. Ne consegue che la resistente, previa determinazione dell'i.v.a. al 19% sull'importo della prima rata in Euro 9.861,74 (corrispondenti all'importo in L.) va condannata al pagamento di tale somma, con gli interessi legali dal giorno della domanda. p.4. il quarto motivo deduce "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e/o n. 5 in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale della s.r.l. relativa alle opere extraleasing". Vi si censura la sentenza impugnata per avere disconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere necessarie per l'utilizzo del capannone, che all'atto della restituzione erano rimaste in accessorio del medesimo. L'errore sarebbe consistito nell'aver dato rilievo alla clausola contrattuale di esclusione del diritto al rimborso, nonostante che il contratto si fosse risolto per decisione unilaterale della Figestim e non potesse disciplinare più la relativa fattispecie. L'errore sarebbe tanto più manifesto per il fatto che la sentenza impugnata, nel calcolare il dovuto alla Figestim aveva espressamente utilizzato come criterio di valutazione quello di evitare ingiustificati arricchimenti della stessa. p.4.1. Il motivo è palesemente inammissibile e comunque infondato.

E' inammissibile per violazione ancora una volta del principio di autosufficienza, posto che si discorre di una clausola senza riprodurre il contenuto e senza indicare dove sarebbe esaminabile.

E' comunque infondato perchè, allorquando le parti di un contratto ad esecuzione continuata (come quello di cui è processo) abbiano in esso regolato i loro comportamenti durante l'esecuzione del contratto, la circostanza che la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.) comporta in ogni caso che il contratto e, quindi, le clausole che regolavano le prestazioni spieghino pienamente i loro effetti per l'esecuzione delle stesse in quanto già avvenuta. p.5. Il quinto motivo prospetta "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (in relazione all'art. 91 c.p.c.) e n. 5 con riguardo al capo relativo alle spese di lite".

Ci si duole che, sull'appello proposto dalla ricorrente in ordine alla statuizione sulle spese del giudice di primo grado, la Corte territoriale abbia ritenuto di disporre la compensazione delle spese dei due gradi e non addebitare alla Figestim le spese del giudizio di primo grado o comunque addebitargliele in misura diversa da quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Sarebbe stata al riguardo ritenuta una reciproca soccombenza, motivata dalla soccombenza della ricorrente sulla domanda di risoluzione. Senonchè tale soccombenza non vi sarebbe stata, perchè la ricorrente avrebbe riconosciuto la fondatezza di quella domanda già prima dell'inizio della lite. p.5.1. Il motivo è infondato, in quanto basato sull'assunto del tutto apodittico che il presupposto dell'esistenza della soccombenza reciproca sarebbe stato assente perchè la fondatezza della domanda era stata riconosciuta prima della lite: tale assunto, infatti, resta del tutto oscuro e privo di spiegazione. p.6. La cassazione parziale e decisione nel merito comporta che la Corte debba statuire sulle spese del giudizio nelle fasi di merito.

Al riguardo la Corte ritiene di confermare la statuizione della sentenza impugnata quanto a tali fasi.

In ordine alle spese del giudizio di cassazione, il parziale accoglimento del ricorso giustifica la condanna della resistente alla rifusione alla ricorrente di un terzo delle stesse e, quindi, al pagamento della somma di Euro seimilacento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, così compensati i due terzi residui.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito sul relativo punto condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 9.861.74 con gli interessi dal giorno della domanda. Condanna la resistente alla rifusione alla ricorrente di un terzo delle spese del giudizio di cassazione, così compensati i due terzi residui, e, quindi, per l'effettivo pagamento di Euro seimilacento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Conferma le statuizioni della sentenza impugnata sulle spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.